

REGOLAMENTO INTERNO DELLA CASSA MAURIZIO CAPUANO

Approvato dall'Assemblea dei Soci il 6 novembre 2003

- Art. 1 L'importo della quota di capitale è fissato in € 4.000,00 da versare anche mediante trattenute mensili di importo variabile, a scelta del Socio, tra € 12,50, € 25,00, € 50,00 o € 100,00.
- Art. 2 Il Fondo Previdenza è istituito allo scopo di accantonare le risorse finanziarie necessarie ad erogare la gratifica di cui all'art. 4.
- Art. 3 Ogni anno almeno il 30% degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio sarà destinato al Fondo Previdenza.
- Art. 4 Ai Soci esclusi perchè pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, spetterà il rimborso della quota di capitale versata e della quota parte degli utili ad essi attribuibile in base all'ultimo bilancio.
Agli stessi, spetterà, inoltre, una gratifica pari a € 129,11 per chi ha sottoscritto e versato € 129,11, oppure pari a € 387,34 per chi ha sottoscritto e versato € 516,45, oppure pari a € 645,57 per chi ha sottoscritto e versato almeno € 1032,91.
- Art. 5 Il Fondo Vedovile è istituito allo scopo di raccogliere le risorse finanziarie necessarie ad erogare quanto stabilito agli articoli 6 e 7, mediante trattenute da attivarsi alla bisogna. L'importo di tali trattenute non dovrà mai superare € 5,20 mensili.
- Art. 6 Ai Soci esclusi perchè pensionati per invalidità, vecchiaia o anzianità, che potranno vantare almeno dieci anni di iscrizione alla Cooperativa, sarà corrisposto il Premio Quiescenza raccolto mediante trattenuta una tantum pari a € 0,52 pro-capite da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio.
Per ogni anno mancante al decimo anno d'iscrizione, l'importo del Premio Quiescenza e della trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio, sarà ridotto del 10%.
L'importo del Premio Quiescenza e della relativa trattenuta da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio sarà eventualmente ulteriormente diminuito in funzione delle eventuali somme non versate nei periodi di aspettativa, sospensione, ecc.
- Art. 7 Alla morte dell'ex Socio collocato in quiescenza in data anteriore al 31/12/1994 sarà corrisposta alla persona che dimostrerà di averlo assistito fino all'estremo momento una somma raccolta tra i Soci come all'Art.6.
- Art. 8 In caso di morte del Socio, agli eredi spetterà quanto previsto dall'art. 4, ed, in luogo di quanto stabilito all'art. 6 del presente regolamento, agli eredi spetterà una somma raccolta mediante trattenuta una tantum pari a un euro pro-capite da effettuarsi sullo stipendio o paga di ogni Socio.
- Art. 9 Nei casi di recesso e nei casi di esclusione non previsti dagli articoli 4 e 6 del presente Regolamento, al socio escluso o receduto spetterà solo il rimborso delle quote di capitale versato e degli utili.
- Art. 10 Il Consiglio d'Amministrazione potrà erogare prestiti il cui importo massimo non potrà essere superiore a cinquecento euro per chi ha sottoscritto € 129,11, millecinquecento euro per chi ha sottoscritto € 516,45, tremila euro per chi ha sottoscritto € 1032,91, seimila euro per chi ha sottoscritto € 1549,37, novemila euro per chi ha sottoscritto € 2582,28 e versato almeno € 1549,37, dodicimila euro per chi ha sottoscritto € 4.000,00 e versato almeno € 2.582,28
- Art. 11 Il socio per ottenere un prestito deve fare domanda al Consiglio di Amministrazione su apposito stampato. Le domande saranno registrate in ordine cronologico in apposito registro meccanizzato, ed evase in base alla graduatoria così determinata.
- Art. 12 La domanda di prestito non potrà essere presentata dal socio che non ha ancora estinto il precedente, salvo casi eccezionali da valutarsi in sede di Consiglio d'Amministrazione.
- Art. 13 Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione dei prestiti di importo pari o inferiore a € 1500,00 a favore dei soci che ne fanno richiesta una tantum.
- Art. 14 Il Consiglio ha facoltà di anticipare, rispetto alla normale graduatoria, l'erogazione di prestiti per motivi gravi e documentati.
- Art. 15 I prestiti saranno rimborsati in un numero massimo di centoventi rate costanti mensili.
- Art. 16 Il Fondo Assistenza è istituito allo scopo di accantonare le risorse finanziarie necessarie ad erogare i sussidi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21.
- Art. 17 Ogni anno almeno il 10 % degli utili netti di gestione risultanti dal bilancio sarà destinato al Fondo Assistenza.
- Art. 18 Il Fondo Assistenza ha lo scopo di sostenere una tantum il Socio che versa in gravi difficoltà economiche a seguito di disgrazie o malattie.
- Art. 19 Il Consiglio erogherà sussidi dell'importo massimo di € 750,00 utilizzando le somme destinate al Fondo Assistenza.
- Art. 20 Il Consiglio potrà erogare Borse di Studio a favore dei figli dei soci e Incentivi allo Studio a favore degli orfani dei soci deceduti prematuramente.
- Art. 21 Il Consiglio potrà utilizzare le somme residue del Fondo Assistenza per finanziare iniziative a carattere sociale.
- Art. 22 Il presente regolamento potrà essere modificato, su proposta del Consiglio d'Amministrazione, dall'Assemblea Ordinaria, alla quale, per la validità delle deliberazioni, se in seconda convocazione, dovranno essere presenti o rappresentati almeno il 10% dei Soci.